

Legge regionale 23 dicembre 1977 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

Art. 9

Le determinazioni di cui al precedente articolo 8, secondo comma, punti 2 e 3 divengono esecutive alla scadenza del termine di 30 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento, qualora entro tale termine non pervengano opposizioni. In caso di opposizioni, la esecutività consegue immediatamente alla pronuncia sulle stesse.

Copia della deliberazione di cui al precedente articolo 8, secondo comma, una volta divenuta esecutiva, è comunicata alla Regione ed alla Comunità interessata.